

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **21/1993** (ECLI:IT:COST:1993:21)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Udienza Pubblica del **15/12/1992**; Decisione del **12/01/1993**

Deposito del **29/01/1993**; Pubblicazione in G. U. **03/02/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19146**

Atti decisi:

N. 21

ORDINANZA 12-29 GENNAIO 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1992 dal Tribunale di Ravenna nel procedimento civile vertente tra Vanni Penazzi e la s.r.l. S.E.R.S., iscritta al n. 389 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Vanni Penazzi, della s.r.l. S.E.R.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi gli avvocati Roberto Muggia per Vanni Penazzi, Corrado Medina per la s.r.l. S.E.R.S. e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che il Tribunale di Ravenna, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230, nella parte in cui non prevede la sua applicabilità ai rapporti di lavoro marittimo a tempo determinato, pur rilevando che il codice della navigazione disciplina autonomamente e diversamente il contratto di lavoro marittimo a bordo a tempo determinato;

che ne ha dedotto il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo che non sarebbe giustificata la differente e meno favorevole (per il lavoratore) disciplina dettata al riguardo dal codice della navigazione, tanto più che l'art. 1 della legge 22 marzo 1986, n. 84 ha esteso la disciplina dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962 a taluni rapporti di lavoro relativi alla navigazione aerea;

che dinanzi a questa Corte si è costituita una parte privata, chiedendo che la norma impugnata sia dichiarata illegittima nei sensi indicati dal giudice a quo;

che è intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'inammissibilità della questione, mancando nell'ordinanza la motivazione in ordine alla sua rilevanza;

Considerato che il giudice remittente, nel sollevare la questione, ha ommesso ogni riferimento alla fattispecie concreta ed alla rilevanza della questione nel giudizio a quo, come invece prescrive l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile (sentenze nn. 395, 400 e 409 del 1992; ordinanze nn. 389 del 1992 e 439 del 1991);

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Ravenna, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.